

L. C. P. Brindisi
3595
PROT. N. 11 MAG. 1967

388146

Spettabile ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

OGGETTO: Riscatto Alloggio.

In riferimento alla raccomandata n. 7244 del 22-4-67
Prot. n. 3147 concernente il riscatto dell'alloggio da me occupato,
comunico di voler saldare il debito in anni 15.

In attesa di ulteriori comunicazioni, distintamente
saluto.

San Vito dei Normanni 9/5/67


D'Agnauso Francesco
Via 25 luglio 1° lotto C. 8
Scala B/5
D'Agnauso Francesco



n. 6

CONCILIAZIONE di SAN VITO DEI NORMANNI

Copia della Repubblica Italiana
in Roma al Popolo
Italiano

Costante

del suo originale esistente nel
l'Archivio dell'ufficio di Concilia-
zione del Comune di S. Vito dei
Normanni -

Anno settantaquattro d'ordine.

Volume Setto

Anno quattrocentocinquantesi
del Registro Cronologico.

Al Vice Presidente del Comune di S. Vi-
to dei Normanni per la sign. Filippa
all'indizione del 28 ottobre 1951 in
casi da seguire

Lebensum

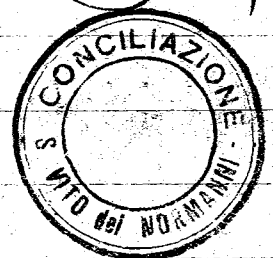
Nella causa vertente

tra

Lea Elisabetta ex Francesco Domici
nata e residente in S. Vito dei Normanni
e l'uffice rappresentata dall'am. fisco
Pantabornes con delega.

Specifica
n. totale £752

Il Cancelliere
Uly



Il convenuto chiedeva che il giudice
fissasse la prova testimoniale per
avere avuto le circostanze che l'atti-
ce per gli immensi nei locali in-
fermati a pian terreno e primo piano
dell'edificio fabbricati. La causa venne
~~ripresentata~~ rinviata all'indizione istante.
Per le esecuzioni della prova e
sfigura. Il 6 maggio 1951 venivano
esposti i testi Jazlini e Tamboni
per la prova attica e non quella
del convenuto che non erano com-
provati sotto legalmente citati.
Il convenuto chiedeva rinviare l'udienza
per la udienza e la sua testi.
All'indizione precedeva il convenuto
rinviare alla esecuzioni e le proposte
testimoni e non si discuteva il differimen-
to della causa. All'indizione di metà
la causa venne portata in udienza il 15
e l'arbitratore Haigas avendo l'ol-
tro giudice tutte le dimissioni del convenuto.
All'indizione del 9 settembre 1951 l'attice li
portava alla domanda e alle precedenti
conclusioni e chiedeva l'accoglimento

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(1) 47. ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. D'AGNANO Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10/8 19/59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 5/8 del 12 tutto

di Case Popolari nel Comune di S. VITO dei NORMANNI

Durata della locazione : dal 10/8/1959 al 10/8/1960

Corrispettivi pattuiti : L. 3.990 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 70 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO 1959 19 59

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Conte Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959 19 al N. 101

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire (sempre in cifre)

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Castmro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni tra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. Ignazio Franco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/B del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi -

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3990 mensili anticipate: 47.880

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1981

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1981

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. D'AGNANO Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19⁶⁰

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/B del 1^o lotto
di Case Popolari nel Comune di S. VITO de' NORMANNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.990 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A BRINDISI, addì 27 Agosto 19⁶⁰I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)Registrata la presente denuncia, addì 19⁶⁰ al N. 687
col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. della denunzie

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o del denunciante e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita o domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni; escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' L. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. D'AGNANO FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/B del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di S. VITO DEI NORMANNI

Durata della locazione: dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

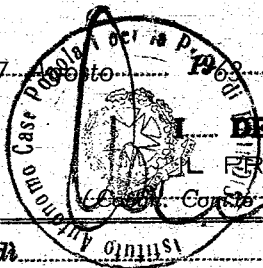
Corrispettivi pattuiti: L. 4389 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 528

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. 8. 1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

19 al N. 3085

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Casso)

(*) Bollo a calendario.

CARLINE MAGNANTE



Handwritten signature

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(1-47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L. sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. D'AGNANO FRANCESCO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/5 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. VITO DEI NORMANNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4389- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3017.

A BRINDISI

alla 27



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

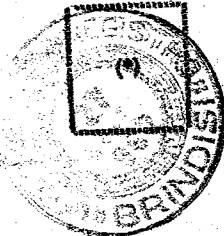
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 27 AGO 1962 19 al N. 2813

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Pentadeciesi

IL CASSIERE

(*) Bollo e calendario



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

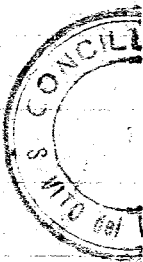
Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Della domanda.

Il convenuto fa un presente che l'attice
ce circa trasferire nei vari uffici inferiori
le mansioni sufficienti alle esigenze
della sua officina oltre un'infessione
per l'accertamento di quanto detto.
L'attice impugna le deduzioni richieste
il prolocutore riprende la causa imputando
l'attice a regolazione la domanda si con-
fatta verba e addebitare l'infessione a si-
famiglia. Con ordinanza del 17 settembre
1951 veniva disposta nuova infessione
per l'accertamento del numero di vari-
anti fin a piantare più al primo piano.
L'effettuale l'infessione da causa veniva
rinviata. All'udienza del 28 ottobre
1951, nella quale l'attice concludeva
per l'accertamento della domanda, nessun
comparsa per il convenuto e la cau-
sa veniva rinviiata a sentenza.

Diritto.

Per il prolocutore che la presente causa
passata attraverso un lungo e tortuoso
percorso in tutto ciò, è intesa per la decisione.
L'attice ha dimostrato da un lato di im-



notabile necessità di ricevere la cosa,
allargata del D. Olymario, attraverso
la prova testimoniale, i documenti
esibiti e la situazione di fatto
si levano con i due inferni
in grande misura.

Il convertito lo parlavo d'istinto,
non ne l'alto stato di necessità, si
conferma con i testimoni, ma
nulla in verità è riuscito a di-
mostrare pure avendo dichiarato
di poter esibire documenti compro-
vanti il proprio assunto.

Gli due inferni si effettuano i ri-
sultati in modo incontestabile
che i vari ed inferiori inferni d'Vi-
gilia di sono assolutamente in-
sufficienti per alto con la numerot-
tissima famiglia delle Vici (sic-
come) si si possono prendere in
considerazione i tre vari e l'ip-
samente sono assolutamente in-
fatti d'anti-pensieri per essere adibiti
ad obliazione. I rimanenti vari e l'
sono sempre si appartengono alla

germanu Sain Astunfer. E
non possono essere usati dalle
famiglie dell'officia.

Per tanto la domanda appiè
deva essere accolta e le spese co-
me per legge debbono seguire la
povertà.

A. C. M.

Il Vice Conciliatore del Comune
di P. S. di S. Giovanni, e quindi
comune proseguendo tutte
domande proposte da S. Maria
Elizabetta fu S. Maria e resi-
dente in S. Vito di S. Giovanni
l'acquire i suoi fondi. po-
lo effetto condanna di S.
y S. Maria Francesco di S. Maria
S. Maria S. Maria, al vilaggio
tutte case di abitazione di
Via Bellinzone N. 11 e lo
condanna che spese tutte sul
principio che liquidi in S. 53/8 =
ivi, e S. Maria S. Maria S. Maria
raro S. Maria S. Maria.

S. Vito di S. Giovanni 20 novembre 1951



!
Il V. e. Comandante. fronte. Auf. März
Il Comandante. fronte. B. Rom
Deposita in Comandante
gi 25 novembre 1951

Il Comandante. fronte. B. Rom
Repubblica Italiana
Per il Ministro Popolo
Stalino

Comandante tutti gli ufficiali
che ne hanno richiesto; con
a chiunque tutti si mettano
in sordina in presenza,
altri si sono pubblici di
darsi assistenza, a tutti
i comandanti e ufficiali
tutta forma pubblica di lavoro.
con essi quando ne ha
no d'essere richiesti.

La forma copia in forma
esentiva si ridurrà a richiesta
per assise San Elisabetta qui
fornitura.

Mite Giovanni 25 novembre 1951
Il Comandante
Mite



~~SECRET~~

J. Bosiello

Bu

Elenco dei Documenti presentati dal Signor

Dagnano Francesco fu Antonio
per 1^a Assegnazione di Alloggio -in locazione- del primo
e secondo lotto, di case popolari di recente costruzione,
nel Comune di S.Vito dei Normanni
~~~~~

- 1) Domanda di ammissione al Concorso .....n. I  
2) Situazione di famiglia col VISTO dell'Ufficio  
Distrettuale delle II.DD. di Ostuni (a tergo del-  
la Situazione di famiglia....."2e 2 retro  
3) Certificato di Residenza nel Comune di S.Vito dei  
Normanni da prima del 1936....." 3  
4) Certificato di residenza nel Comune di S.Vito con  
abitazione in Contrada Castello-agro di S.Vito=" 4  
5) Certificato Medico del Dott. Leo Giacomo di S.Vito  
attestante come il Dagnano abita col la sua fami-  
glia, composta di 8 persone, in Contrada Castello,  
(agro di S.Vito) una casa malsana, costituita di un  
piccolo vano e di una piccola cucina....." 5  
6) Sentenza del Conciliatore di S.Vito dei Normanni,  
da cui risulta che il Dagnano fu condannato a ri-  
lasciare per urgente ed improrogabile necessità della  
della Proprietaria Iaria Elisabetta, la casa che  
esso Dagnano, conduceva in locazione, prima di do-  
miciliare in Campagna.  
San Vito dei Normanni 18 Gennaio 1955=

( Dagnano Francesco )

*Dagnano Francesco*

1. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California:

- (1) Denuncia di omicidio del Comandante  
(2) Dichiarazione di morte del Comandante  
(3) Dichiarazione della morte del Comandante  
(4) Dichiarazione della morte del Comandante  
(5) Dichiarazione della morte del Comandante  
(6) Dichiarazione della morte del Comandante  
(7) Dichiarazione della morte del Comandante  
(8) Dichiarazione della morte del Comandante  
(9) Dichiarazione della morte del Comandante  
(10) Dichiarazione della morte del Comandante

8

Elenco dei Documenti presentati dal Signor

Dagnano Francesco fu Antonio  
per l'Assegnazione di Alloggio -in locazione- del primo  
e secondo lotto, di case popolari di recente costruzione  
nel Comune di S. Vito dei Normanni

~~~~~

- 1) Domanda di ammissione al Concorso n. 1
- 2) Situazione di famiglia col VISTO dell'Ufficio
Distrettuale delle II. DD. di Catuni (a tergo del=
la Situazione di famiglia..... " 2e 2 retro
- 3) Certificato di Residenza nel Comune di S. Vito dei
Normanni da prima del 1936..... " 3
- 4) Certificato di residenza nel Comune di S. Vito con
abitazione in Contrada Castello-agro di S. Vito= " 4
- 5) Certificato Medico del Dott. Leo Giacomo di S. Vito
attestante come il Dagnano abita col la sua fami-
glia, composta di 3 persone, in Contrada Castello,
(agro di S. Vito) una casa malsana, costituita di un
piccolo vano e di una piccola cucina..... " 5
- 6) Sentenza del Conciliatore di S. Vito dei Normanni,
da cui risulta che il Dagnano fu condannato a ri-
lasciare per urgente ed improrogabile necessità della
della Proprietaria Isia Elisabetta, la casa che
esso Dagnano, conduceva in locazione, prima di do-
miciliare in Campagna.

San Vito dei Normanni 18 Gennaio 1955=

(Dagnano Francesco)

Dagnano Francesco

Contro

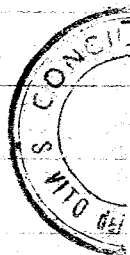
D. Agnaro Francesco di Roberto
omicidiato e ucciso in 6 lire 10
Stomarmi, convinto.

Il procuratore dell'attore chiede che
in diritto si neghi l'istituzione di legge
di l'adempimento delle obbligazioni
con spese, onorari e danni, che
la precaria istituzione di legge
di conoscenza delle parti. Si
oppona a qualunque diritto di
misi essendo la causa già mo-
stata o non si oppona che il com-
ruto abbia diritto a condurre
con compraventa.

Nella eventualità che il comitato
concluda con compraventa im-
pugnata per corso ogni petizione
eccezionale e richiesta.

Si vuole per la cancellazione della causa
stipulare i congegni per il con-
venuto.

Il giudice
Rizzena
Fatto





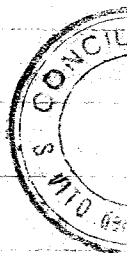
CONCILIAZIONE di SAN VITO DEI NORMANNI

Con atto in data 7 marzo 1950 fra
Elizabetta fu Francesco vitu-
teru S. Vito dei Normanni, inti-
mata licenza, fu cessazione
di forza, a D. Ognaro Francesco
fu qui videtur, e in pari tota
lo citava a comprare rimanenti
al conciliatore di S. Vito per pu-
rice e convaldare de licenza.

Al indenne al 2 luglio 1950 tenuta
al Vice Conciliatore Leonzio
Amici, Partice si ripartiva alla
domanda licenza seducendo
l'agente d'improvvisabile neces-
sità di rivedere la casa pochi
l'improbabile, attualmente occu-
pato a titolo precario dove non
ciò al proprietario per l'indistinto
pendente in mano al Pretore di
S. Vito. Si dichiarava punto ad opi-
are i documenti relativi.

Il convenuto si eleva in termine.
Alle successive indicazione del 6 luglio 1950

l'attica si riportava alla domanda
delle precedenti conclusioni, mentre
il convenuto impugnava la domanda
che è la sentenza di contratto verbale.
Chiede poi il rigetto delle conclusioni av-
versarie. Occorre che il giudice stato
di necessità dedotto dall'attica era
inevitabile e inevitato, Oppure con
la sentenza pronunciata alla casa attuale
mentre abitata, oltre alla casa di piano terreno
e piano primo alla via Garibaldi di N. 151
e 152 che il piano inferiore di cento co-
stanze ne era convenuto spontaneamente di un
si espone per costituire uno stato
di necessità. Chiede in subordine
infezione giudiziale nei confronti
mi nonché prova testimoniale.
La causa veniva rinviata per termi-
ne richiesto dall'attica, all'udien-
za del 5 novembre 1950, nella quale l'at-
tica impugnava le conclusioni, le de-
cisioni emesse dal convenuto perché in-
fondate e dilatorie. Dimostra che in
costanza che la casa dove attualmente
abitava la occupava a titolo gratuito





CONCILIAZIONE di SAN VITO DEI NORMANNI

È non locatus mentes i vari sul
prima piano di Via San Vito erano
stati costruiti su la figlia imbanda,
non essendo adatte alla esigenze della
feduciente che non poteva intervenire
con la propria famiglia, animali
adeguati al lavoro. Presevano in caso di
impugnato in, si possono con darsi
l'ammesso e di epistola documenti
e comprovanti le preclarietà del pos-
sesso dell'attuale abitarine.
Il concorrente chiedeva un fermi-
ne per esibire documenti relativi
alla consuetudine in Pictura con-
servanti il titolo locativo e non
protratto, come assumere Pictura.
L'attaccatura presentava che la disamina
della in Pictura era stata fatta solo
a scopo figurativo. Alla successiva
dichiarazione al concorrente nella impropria-
bilità di esibire i suddetti documenti, de-
sisteva interrogatorio dell'attaccatura sulla
circondanza e condotta di in corso di ri-

17



sportu negatiu chiedeu di pruvare
con testimoni.

L'istria si opo no all'intervista
e spigora che la dichiarazione vegu al
Prefete un stat fatta a scopo difensivo
e non facendo alcun vanto per un
tale assunto al Verbale del 15 Novemb.
1950, avun fatta altra dichiarazione
con la quale l'imputadu si ritira
e la con alla D. Agnoscenza baronale
che possedeva sunn alcun titolo.

Sintistun sun il spora lungu e su l'esecuzi
ne dei fatti. Se converato ad invu su
l'ipotesi ne e la causa uniu riferita.
Con ordinanza emessa d'Udienza 1951
del giudice Leonasqua veniu difront
ispezione d'effettuata il 30 Nouv
1951, all'erto di quarta d'office ex
biva copu al verbale di conciliaziun
avvenuta innanzi al Prefete e dichia
zione dell'ufficiu paritari circa
l'irrevocabilita della cosa di Via pari.
deloli N° 151 nota quale gia esisteva la
testimonianza essendo stata spattata della
cosa di Via Bellini.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

22 APR. 1967

Prot.N

314F

Brindisi, li

AL SIG. D'ANNUNZO Francesco

16A. (P. 16A B/5 - Via 25 Luglio

S. VITOLO N. 1BR)

RACCOMANDATA RR

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 23I

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in 1 VITO Lotto 1 scala B/5
Via 25 Luglio a suo tempo assegnatole in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 23I ascende a lire -
- 999.600 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di Prot. 9518

Brindisi li 12 NOV. 1966

AL SIG. D'AGNANO Francesco

1. lotto (P. Julia B/5 - Via 25 Lupa

VITO M. NORMANNI (BR)

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL.PP. con circolare n. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale.-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarLa per il perfezionamento del contratto di cessione.

IL PRESIDENTE

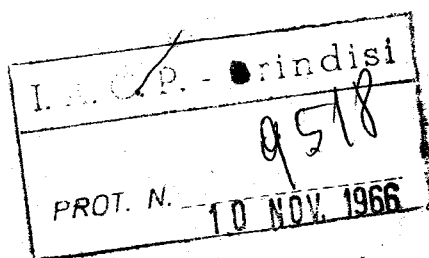
(Gr .Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/Fr.-

[Handwritten signature]

Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

(RACCOMANDATA)



B R I N D I S I

Via Casimiro n.17

OGGETTO: Riscatto alloggi Case Popolari di via XXV Luglio in San Vito dei Normanni. =

Il sottoscritto

D'Aguiro Francesco

inquilino delle Case Popolari di via XXV Luglio - in San Vito dei Normanni - chiede a codesto Spett. Istituto, in virtù delle leggi vigenti, il riscatto dell'alloggio dal sottoscritto occupato sin dal 1956.

Alla presente alligualmente assegno bancario n. 1700750 del 7-11-66 di L.5.000 per rimborso spese istruttoria (legge 27-4-1962, n.231). =

Con tutta osservanza. =

San Vito dei Normanni, li 8-11-66

Firma

D'Aguiro Francesco

RA
419/27

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N.

8700

Brindisi

10 OTT. 1966

AL SIG.

D'AGNANO Francesco

16M. (P. Stato 8/5 Via 25 Luglio)

J VITO DEL NOBILITARI

Con riferimento alla richiesta di riscatto dell'alloggio a suo tempo assegnatole in locazione si comunica che per poter dare corso alla pratica è necessario che la S.V. produca una domanda in carta semplice con la quale precisa di voler riscattare l'alloggio in virtù delle leggi vigenti alligando un'assegno bancario di £. 5.000 -a rimborso spese di istruttoria.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff.le Com.te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

127
07

SPETTABILE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

B R I N D I S I

Il sottoscritto DAGNANO FRANCESCO FU ANTONIO, residente in agro di S. Vito, alla Contrada Castello n. 9, chiede di essere ammesso al Concorso per l'assegnazione di un alloggio, in locazione del 1° o 2° lotto delle Case Popolari, di recente costruzione, nel Comune di S. Vito dei Normanni.

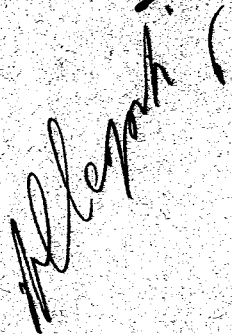
Allega un elenco in doppia copia, dei documenti esibiti e spera nella onestà e nella giustizia di Codesto Onorevole Istituto.

Le condizioni del sottoscritto, sono veramente pietose: vive in un locale, in campagna, ~~anzichè~~ umido, stretto e malsano, ~~con~~ con sei bambini e la moglie.

Con osservanza si dichiara umilissimo servo

(Dagnano Francesco)

Dagnano Francesco



ONOR/LE ENTE AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
PROT. 1505

I. A. C. P. - Brindisi
16 NOV. 1956

----- B R I N D I S I -----

Il sottoscritto D'AGNANO Francesco fu Vincenzo da
S. Vito dei Normanni e quivi domiciliato in Via Inna-
colata N. 27 , coniugato con Nigro Francesca fu Angelo
e con a carico altri SEI figli , crede di essere in
diritto di poter ottenere l'assegnazione di una casa
popolare in uno dei due complessi costruiti ulti-
mamente nei pressi di Via Mesagne in S. Vito dei Nor.
Il richiedente lavora continuamente alle dipendenze
della famiglia CARAMIA di Mesagne ed è anche in grado
di assumere tutti gli impegni che gli verranno sette-
nessi da parte di Codesto Onor/le Ente per quanto ri-
guarda la predetta assegnazione . - - - - -

E' dupe che tutti hanno il diritto di avere una casetta
ed è perciò che si rivolge fiducioso a Codesto Onor/le.
Istituto , affinché lo scrivente sia esaudito nella
sua richiesta .

Mentre si tiene in attesa del generoso provvedimento
sentitamente ringrazia .

Con osservanza.

S. Vito dei Normanni 13 Novembre 1956

Devotissimo

(D'Agnano Francesco fu Vincenzo)

x D'Agnano Francesco

000(0)000

RACCOMANDATA

AL SIG.

VIA

Brindisi, 12 3 NOV. 1956.

~~D'Agnoano Francesco fu Vincenzo~~
~~Prospetto~~
~~Giordano Liv 33 Fumacelle~~
n-24 - S. Vito dei Normi

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via 85 luglio lotto 4° scala B... interno 5.....-

Detto alloggio è composto di vani utili oltre gli acces
sori equivalenti a vani legali **7.80**

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto
Via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £. 19.440.- come appresso dovute:

a) mensilità di fitto e servizi dal 10. Novembre al 2. dicembre 1956 3.940.-

£. vano x vani =
" 450 -

b) canone consumo acqua normale

e) contributo nelle spese di illuminazione scale

d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) " 1.000,-

e) deposito spese contrattuali

f) I.G.E. 3% su a) 19.440 =

T o t a l e

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 18. Settembre..... corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.-

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

17 MAG. 1962

N. di prot. 3028

Brindisi

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG.

Aguzzano Francesco
Cott. 1° Terzo D 5 m. 25 luglio
S. Vito Marone

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.-
^^

16 AGO. 1961

Con circolare in data _____ V.S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da Voi occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla caratura e alla dimensioni, ed in forza del-
le disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

30 GEN 1962

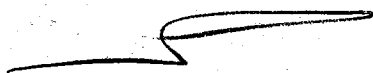
Con susseguente raccomandata r.r. in data _____
questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la nos-
tra inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse
perdurata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto
di locazione.

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato-
Vi entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chia-
vi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla
verifica dello stato dell'immobile, addebitandoVi le spese
e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manu-
tenzione e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto
e colpa, ammenocchè non vogliate regolarizzare la Vostra
posizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta/-



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

30 GEN. 1962

1109 RACCOMANDATA R. R.

Al Sig. D'AGNANO Francesco
Lotto 1^a Scala 8 Int. 5
Via XIV Luglio
S. VITO DEI NORMANNI

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.-

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.-

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di £. 5.114,-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da l. 3% a £. 3.30%.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 1219

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. D'Alfonso Francesco

Lotto 1° Scala B Int. 5

Via hanno tenuto

S. Vito dei N.

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 4.155 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.80 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.171 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>4.155</u> vano per vani <u>3.80</u> £ .	<u>4.389</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>132</u>
	<u>5.171</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)